

Buoni Pasto: convenzione Qui! Group

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 4, 2016

✖ Convenzione con Qui! Group relativa alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa.

I buoni pasto possono essere utilizzati presso gli esercizi pubblici convenzionati e le mense interaziendali, hanno valore facciale stabilito dalle Aziende Clienti e rispondono a tutti i requisiti fiscali e previdenziali stabiliti dalle normative vigenti.

In esclusiva per le aziende di Confindustria Salerno:

BUONO PASTO CARTACEO

Sconto 13,00% sul valore nominale dei buoni pasto ordinati direttamente in fattura oltre IVA 4%.

Condizioni di pagamento personalizzate.

Polizza rct compresa nel servizio: per ciascun utilizzatore del buono pasto QUI! Ticket è prevista una copertura per danni eventualmente subiti nel momento dell'utilizzo del buono presso gli esercizi convenzionati: massimale di € 25.822.845,00 per sinistro, persona, cose.

Tempi di consegna 5 giorni lavorativi dalla data dell'ordine.

Rete di esercizi convenzionati buono pasto: oltre 120.000 esercizi convenzionati in Italia, di cui n°2.282 in Campania

SERVIZI AGGIUNTIVI GRATUITI A VALORE AGGIUNTO

Carte prepagate ricaricabili su circuito MasterCard in omaggio agli associati di Confindustria di Salerno con almeno 40 dipendenti che ne faranno richiesta. Offrono SCONTI fino al 40% in oltre 27.000 esercizi, di cui n°2.367 in Campania, appartenenti al circuito "TornaQUI! Sconti", il circuito multimarca del risparmio tra i più vasti d'Europa. Attraverso l'innovativo sistema cash back, i titolari potranno accumulare

sconti che vengono accreditati in denaro al raggiungimento di €10.

Coupon qui Culturain omaggio agli associati di Confindustria di Salerno che ne facciano richiesta. Tale coupon permette di ottenere una speciale riduzione sul biglietto di ingresso presso un vasto network di ambienti culturali (Musei, teatri, siti archeologici, gallerie d'arte e parchi tematici).

Info:

Annalisa Amirante cell. 335 7459009 mail annalisa.amirante@quigroup.it

Allegati

[ConfindustriaSalerno_rev1](#)

Offerta Trenitalia

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 4, 2016

 Continuano gli aggiornamenti delle Convenzioni offerte dai partner di Confindustria a tutte le Aziende Associate.

Trovate in allegato la scheda di presentazione e le condizioni riservate al sistema Confindustria da TRENITALIA.

In allegato i testi introduttivi e i file pdf con le specifiche dell'offerta dedicata al sistema, che sono state già inserite nella sezione convenzioni del sito Confindustria.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

[Riferimenti Trenitalia \(1\)](#)

[Allegato tecnico Trenitalia](#)

[Offerta Trenitalia](#)

[Trenitalia \(1\)](#)

Sgravio contributivo sui premi di risultato – abrogazione di fatto dal 2015

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 4, 2016



Si ricorda che, per effetto dell'articolo 1, comma 191 della Legge di stabilità per il 2016, a partire dal medesimo anno 2016, le risorse previste dal Fondo ex art. 1, comma 68, legge n.247/2007 per il finanziamento dello sgravio contributivo sui premi di risultato erogati a seguito di accordi contrattuali di secondo livello, sono interamente destinate al finanziamento della misure di detassazione dei premi di risultato e di facilitazione dell'utilizzo di forme di welfare aziendale introdotte dalla medesima Legge di stabilità (art. 1 commi da 182 a 190).

Pertanto – poiché il meccanismo di copertura della decontribuzione prevede che il finanziamento di ciascun anno garantisce il beneficio relativo all'anno precedente – le imprese, stante la situazione attuale, non possono più accedere allo sgravio contributivo sui premi di risultato erogati nel 2015 e per quelli previsti per gli anni successivi al 2015.

Confindustria sta verificando l'esistenza di margini nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato per una eventuale reintroduzione di incentivi anche di natura contributiva.

Responsabilità solidale negli appalti e distacco: il Ministero del Lavoro risponde a due interPELLI di Confindustria

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 4, 2016

 Il Ministero del Lavoro ha recentemente risposto a due istanze di interpello avanzate da Confindustria riguardanti, rispettivamente, la responsabilità solidale negli appalti e il distacco.

Interpello n. 29/2015 – responsabilità solidale in materia contributiva negli appalti

Con la risposta n. 29/2015 sono stati forniti alcuni

importanti chiarimenti in merito alla disciplina normativa della responsabilità solidale negli appalti, sotto il profilo della contribuzione previdenziale.

Confindustria aveva chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire il rapporto esistente tra i regimi di responsabilità solidale negli appalti, in materia contributiva, previsti, rispettivamente, dall'art. 35, comma 28, del D. L. n. 223/2006 e dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003.

I due diversi regimi hanno, infatti, trovato contemporanea applicazione, nel caso del subappalto per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 28 aprile 2012.

Più precisamente, a decorrere dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 44/2012 che ha convertito, con modificazioni il D. L. n. 16/2012), l'art. 35, comma 28, del D. L. n. 223/2006 è stato riformulato, prevedendo l'esclusione dei profili relativi alla contribuzione previdenziale dalla disciplina della responsabilità solidale.

L'interpretazione avanzata da Confindustria era nel senso che, nel periodo di contemporanea vigenza delle due disposizioni, dovesse prevalere la disciplina prevista all'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione del termine di decadenza biennale decorrente dalla cessazione dell'appalto.

Il Ministero del Lavoro ha confermato l'interpretazione prospettata da Confindustria ed ha ritenuto che, in relazione ai subappalti cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 28 aprile 2012, si applichi il regime della responsabilità solidale contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003, con conseguente applicazione, anche durante tale periodo, del termine di decadenza biennale decorrente, appunto, dalla cessazione dell'appalto.

Interpello n. 1/2016 – distacco nell'ambito dei gruppi di imprese

Con istanza di interpello, Confindustria ha chiesto al Ministero del Lavoro di chiarire alcuni profili relativi alla disciplina del distacco nell'ambito dei gruppi di imprese.

Come noto, l'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003

richiede che il distacco di un lavoratore avvenga per soddisfare un interesse del datore di lavoro distaccante.

Confindustria ha chiesto al Ministero se fosse possibile sostenere che, quando il distacco è operato tra imprese appartenenti al medesimo gruppo, l'interesse dell'impresa distaccante, richiesto dall'art. 30 citato, deve ritenersi automaticamente soddisfatto.

Per sostenere questa interpretazione, Confindustria ha preso le mosse dall'esame della disciplina che, in materia di distacco, è prevista nel caso del contratto di rete.

Il D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99/2013, ha infatti previsto, al comma 4-ter dell'art. 30 del D. Lgs. n. 276/2003, che, nel caso sussista un contratto di rete, l'interesse del datore di lavoro "distaccante" insorge automaticamente, proprio in forza dell'essere parte e dell'operare nell'ambito di un contratto di rete.

Di qui, stante le evidenti analogie sussistenti nei rapporti che intercorrono tra le imprese "retiste" e le imprese appartenenti ad un gruppo, Confindustria ha ritenuto fondata la possibilità di estendere, in via analogica, la disposizione relativa all'interesse dell'impresa distaccante nell'ambito della rete anche al gruppo di imprese. Anche il gruppo, infatti, rappresenta una forma di aggregazione tra imprese in grado di garantire in ogni caso la sussistenza di un interesse al distacco tra le imprese coinvolte.

Questa interpretazione è stata confermata dal Ministero del Lavoro che, nell'interpello in oggetto, ha, per l'appunto, "equiparato" la situazione del gruppo di imprese a quella del contratto di rete. Questa sostanziale "equiparazione", ai fini che ci interessano, costituisce, dal punto di vista interpretativo, un'importante evidenza della rilevanza che sta assumendo il contratto di rete.

Il Ministero richiede, tuttavia, che all'interno del gruppo di imprese debba sussistere una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., circostanza che si verifica quando un'impresa ha la maggioranza dei voti nell'assemblea di un'altra società del gruppo, ovvero abbia comunque voti

sufficienti a determinare una situazione di influenza dominante, ovvero ancora sia in grado di esercitare tale influenza dominante a ragione di particolari vincoli contrattuali.

Il Ministero del Lavoro conferma che, se sussiste la situazione di controllo descritta dalla norma citata, l'interesse del datore di lavoro distaccante (analogamente a quanto accade nell'ambito del contratto di rete ai sensi dell'art. 30, comma 4-ter del D. Lgs. n. 276/2003), discende automaticamente dall'essere parte dello stesso gruppo di imprese. Infine, la risposta ad interpello chiarisce che situazione diversa, e non assimilabile, è invece quella dei fondi integrativi di previdenza e assistenza. In tal caso, il rapporto tra il fondo e le imprese che vi partecipano in qualità di soci, anche qualora siano promotori del fondo stesso, non consente di procedere ad un'estensione analogica della disposizione dell'art. 30, comma 4-ter del D. Lgs. n. 276/2003.

Infatti, secondo il Ministero del Lavoro, nel caso dei fondi integrativi, non sussiste un meccanismo giuridico di controllo assimilabile a quello dell'art. 2359, comma 1, c.c. e, pertanto, non può ritenersi automaticamente sussistente l'interesse del datore di lavoro al distacco del lavoratore.

Allegati

[29-2015](#)

[1-2016](#)

Collaborazioni coordinate e

continuative – Circolare n.3/2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

scritto da Giuseppe Baselice | Febbraio 4, 2016



Come noto, il 25 giugno u.s. è entrato in vigore il D.Lgs 81/2015, recante il c.d. codice dei contratti che, in attuazione della delega contenuta nell'art. 1, comma 7, della L. n.183/2014, riunisce in un testo organico la disciplina delle diverse tipologie contrattuali.

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato la circolare n. 3/2016, riportata in allegato, con la quale fornisce indicazioni operative circa le nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2015. In particolare, il Dicastero fornisce i primi chiarimenti interpretativi relativamente agli artt. 2 e 54, entrati in vigore dal 1° gennaio u.s., che disciplinano rispettivamente le "Collaborazioni organizzate dal committente" e la procedura di "Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA".

Superamento del contratto di lavoro a progetto

L'articolo 52 del sopracitato D.Lgs, dispone "il superamento del contratto di lavoro a progetto" e delle "altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo" disciplinati dagli articoli 61 – 69 bis del D.Lgs. 276/2003, facendo tuttavia salvo l'art. 409 c.p.c. e pertanto i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale".

I citati articoli del D.Lgs. 276/2003 continuano, per espressa previsione di legge, a trovare applicazione esclusivamente per la regolamentazione dei contratti stipulati prima del 25 giugno 2015, i quali potranno pertanto esplicare effetti sino alla loro scadenza.

Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato

Per quanto riguarda l'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, viene prevista l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato" nell'ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione).

Pertanto, ogniquale volta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di legge, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, il Dicastero spiega anche il significato di:

- "prestazioni di lavoro esclusivamente personali": si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti;
- "continuative": il ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità.

Conseguenze legate all'applicazione dell'art. 2, comma 1

A far data dal 1° gennaio 2016, la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, determina l'applicazione della "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".

La formulazione utilizzata dal Legislatore, di per sé generica, lascia intendere l'applicazione di qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi, ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, l'applicazione della disposizione comporterà altresì l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazione di assunzione e dichiarazione di assunzione) i cui obblighi, del resto, attengono anch'essi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Fattispecie che esulano dall'applicazione dell'art. 2, comma 1
La disposizione di cui all'art.2, comma 1, non trova applicazione nelle seguenti ipotesi (comma 2):

- a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- b) le collaborazioni prestate nell'esercizio delle professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- c) le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall'art. 90 della L. 289/2001.

Anche in riferimento a tali collaborazioni, rimane astrattamente ipotizzabile la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, laddove tuttavia non sarà

sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell'art. 2094 c.c.

Stabilizzazione delle collaborazioni

L'art. 54 del D.Lgs. 81/2015 ha introdotto a partire dal 1° gennaio u.s., una procedura finalizzata a "promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo".

In particolare, si prevede che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro.

La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

1. i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, o avanti alle Commissioni di certificazione;
2. nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L'adesione alla procedura "comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi

effettuati in data antecedente alla assunzione“. In altri termini, qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all’accesso ispettivo e quindi all’inizio dell’accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all’esito dell’ispezione.

Viceversa, qualora l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad esempio sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione.

Infine, il Ministero del Lavoro evidenzia come tale procedura non inficia la possibilità di avvalersi dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016, attesa l’assenza di esplicite previsioni in senso contrario, sempreché risultino rispettate anche le altre condizioni che l’ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.

Allegati

[MLcir2-2016cococo](#)

Aggiornamento offerte Eni e Lyreco

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 4, 2016

 Continuano gli aggiornamenti delle Convenzioni offerte dai partner di Confindustria a tutte le Aziende Associate.

E' la volta di Eni e Lyreco, di cui trovate in allegato la scheda di presentazione e le condizioni riservate al sistema Confindustria.

In allegato i testi introduttivi e i file pdf con le specifiche delle rispettive offerte dedicate al sistema che sono state già inserite nella sezione convenzioni del sito Confindustria.

I rispettivi referenti sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione.

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

[CONFINDUSTRIA modulo di richiesta ordine 2016 BCE](#)

[CONFINDUSTRIA modulo di pre adesione 2016 a Multicard Routex](#)

[CONFINDUSTRIA modulo di pre adesione 2016 a Multicard easy](#)

[Offerta Eni](#)

[Lyreco](#)

[Eni](#)

Aggiornamenti ambientali

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 4, 2016

✖ Ricordiamo che, nella G.U. Serie Generale n. 302, del 30.12.2015, è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (cd. “milleproroghe”), che contiene, all’art. 8 comma 1, l’attesa disposizione sul Sistri, che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), nonché le relative sanzioni.

Con la stessa disposizione si differiscono di un anno i termini del contratto con l’attuale concessionario.

Segnaliamo, inoltre, l’introduzione di alcune proroghe specifiche in materia di autorizzazione integrata ambientale – AIA – per taluni grandi impianti di combustione. In particolare, l’art. 8, comma 2 del decreto in oggetto, al fine di consentire l’aggiornamento dell’autorizzazione da parte dell’Autorità competente introduce alcune disposizioni volte a prorogare di un anno il termine del 1° gennaio 2016 di cui al comma 3, dell’art 273 del Dlgs. 152/2006, per i grandi impianti di combustione, al ricorrere di determinate condizioni.

Legge di Stabilità e Collegato Ambientale: modifiche al D. Lgs. 30/2013 sui rimborsi dei crediti vantati dai nuovi entranti e sulla gestione dei proventi delle aste

Segnaliamo che nella **Legge di Stabilità 2016** (Legge 208/2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”), pubblicata in G.U. lo scorso 30 dicembre, con il **comma 492** viene modificato l’art. 19 del D. Lgs. 30/2013, che disciplina la messa all’asta delle quote ETS.

In particolare, viene modificato il comma 5 che, nel testo originario del D. Lgs. 30/2013, prevedeva il 2015 come l'anno entro cui liquidare i crediti vantati dai cosiddetti "Nuovi Entranti" di cui al D.L. 72/2010. Con tale modifica viene risolta l'incongruenza generata dalla norma antecedente, poiché viene espressamente segnalato che solo dopo il completamento di tali rimborsi, i proventi eccedenti verranno destinati al Fondo di ammortamento dei titoli di stato.

La modifica introdotta era stata sollecitata da Confindustria nel documento del maggio scorso. Segnaliamo, inoltre che, all'interno del cosiddetto "**Collegato Ambientale**" viene ulteriormente modificato il D. Lgs. 30/2013.

Collegato ambientale: in vigore dal 2 febbraio:

Nella Serie Generale n. 13 della Gazzetta Ufficiale del 18.1.2016, è stata pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

Il provvedimento, in vigore dal 2 febbraio, contiene, in 79 articoli, numerose disposizioni a carattere ambientale (e non solo) di interesse per le imprese. Tra queste, si segnala, a titolo non esaustivo:

- **la protezione delle risorse naturali**, con particolare riferimento alle attività di **prospezione degli idrocarburi in mare** e alle aree marine protette (art. 2);
- **valutazione di impatto ambientale e sanitario** (artt. 8-9, 57);
- sistema per lo scambio di quote di **emissione di gas a effetto serra (ETS)** –art. 10, vd nostra comunicazione di lunedì 11 gennaio) ed **energia** (artt. 12-15, 24, 71, 73);
- **acquisti verdi** (Green Public Procurement) (artt. 16-21, 23);
- gestione dei **rifiuti** (artt. 24 – 50), tra cui **l'abrogazione del divieto** di conferimento dei rifiuti

- con **PCI superiore ai 13000 kJ** (art. 46);
- **bonifiche** e danno ambientale (art. 31, 56, 78); agevolazioni fiscali per interventi di **bonifica da amianto**, da disciplinare con apposito DM (art. 56);
- **materiali da scavo** e di estrazione (art. 28, 53).

Nell'informare che i contenuti di tutte le disposizioni sono consultabili sul sito della Camera dei Deputati al seguente link

(http://www.camera.it/leg17/522?tema=collegato_ambientale#), segnaliamo che i nostri uffici sono a disposizione per gli eventuali chiarimenti e approfondimenti si rendessero necessari.

Business Forum CANADA – 8 febbraio, Intertrade/Camera di Commercio, Salerno

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 4, 2016

 Il prossimo lunedì **8 febbraio, alle ore 15.30**, Intertrade, in collaborazione con l'Ambasciata del Canada in Italia ed il World Trade Center di Winnipeg, organizza un **Business Focus “Canada”** presso la sede storica della **Camera di Commercio di Salerno (via Roma, 29, Salerno)**.

Interverranno il Ministro Consigliere Commerciale dell'Ambasciata del Canada in Italia, Jean Scazighino ed il Presidente del World Trade Center di Winnipeg (Manitoba – Canada), la Signora Mariette Mulaire.

In allegato il programma dei lavori.

La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione

da effettuarsi compilando il modulo allegato e che va trasmesso a mezzo mail a staff.estero@intertrade.sa.it.

Allegati

[BUSINESS FOCUS CANADA 8 FEBBRAIO 2016](#)

Video Seminar “Digitalizzazione ed Export: cosa c’è di nuovo per le imprese?”, Confindustria Salerno, 16 febbraio, h. 16.30/18

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 4, 2016

 Il prossimo **16 febbraio**, dalle **16.30 alle 18.00**, **Confindustria Salerno** ospiterà un **Video Seminar** del programma **Go International! di Unicredit**, sul tema **“Digitalizzazione ed Export: cosa c’è di nuovo per le imprese?”**.

Il seminario sarà tenuto da **Andrea Menè**, Sales Manager di Google Italia, in collegamento audio/video con la platea in sala e con possibilità di interazione con i partecipanti grazie alla piattaforma dedicata.

Di seguito è disponibile **l’invito digitale** col **programma dei lavori**, nonché il [link per effettuare l’iscrizione](#) (ad avvenuta registrazione arriverà all’indirizzo indicato dal partecipante una mail che dovrà essere accettata per convalidare l’iscrizione)

<p>Confindustria Salerno Via Madonna di Fatima 194 84129 Salerno</p> <p>Salerno 16 febbraio 2016 16:30 alle 18:00</p>	<p>UniCredit è lieta di invitarla al Video Seminar gratuito dedicato alle imprese per comprendere meglio il ruolo del digitale per l'export e le strategie pratiche da intraprendere per raggiungere i nuovi mercati, nell'ambito del programma Go International!</p> <p>Il seminario sarà tenuto da: Andrea Menè Sales Manager di Google Italia.</p> <p>SCARICA L'AGENDA DELL'EVENTO</p> <p>Per partecipare al Video Seminar è obbligatoria l'iscrizione on line</p> <p>ISCRIVITI AL VIDEO SEMINAR</p> <p><i>I posti sono limitati, è importante iscriversi subito per non perdere questa importante occasione!</i></p>
---	---

Allegati



CONVENZIONI CONFINDUSTRIA:

aggiornamento offerte Arancho Doc, Coface, Hitachi Systems Cbt, Europ Assistance e Cathay Pacific. Integrazione Accor

scritto da Oreste Pastore | Febbraio 4, 2016

 Continuano gli aggiornamenti sui rinnovi delle Convenzioni dei partner di Confindustria/RetIndustria per il 2016.

E' la volta di Arancho Doc, Coface, Cathay Pacific, Hitachi Systems Cbt, Europ Assistance ed una integrazione dell'offerta Accor già precedentemente comunicata.

In allegato i testi introduttivi e i file pdf con le specifiche delle rispettive offerte dedicate alle aziende associate.

Le schede sono disponibili anche nella sezione Convenzioni del sito www.confindustria.it, accessibile anche dalla home page del nostro sito www.confindustria.sa.it

Per consultare tutte le Convenzioni utilizzabili dai Soci Confindustria, basta infatti cliccare sul banner presente sul sito www.confindustria.sa.it

Una volta entrati nella Sezione Convenzioni, Vi invitiamo a registrarVi inserendo la partita IVA della Vostra Azienda.

In questo modo potrete consultare nel dettaglio tutte le Offerte ed essere aggiornati direttamente al momento di modifiche ed integrazioni delle Convenzioni.

Allegati

[Tariffario corporate CONFINDUSTRIA – 1gen16-31mar16](#)

[Tariffario Coface](#)

[QUESTIONARIO_BUSINESS PASS_EuropAssistance](#)

[Offerta Hitachi Systems](#)

[Offerta Europ Assistance](#)

[Offerta Coface](#)

[Offerta Cathay Pacific](#)

[Offerta Arancho Doc](#)

[Offerta Accor](#)

[Hitachi Systems Cbt](#)

[Europ Assistance](#)

[Condizioni Away on Business](#)

[Coface](#)

[Cathay Pacific](#)

[Cathay Pacific – classi e supplementi](#)

[Arancho Doc](#)

[Arancho Doc – Listino](#)